

SCHEMA DI CONTRATTO

servizio di supporto, manutenzione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. CIG 9314009360

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, c.f. _____ (di seguito: anche “Fondo” o “FBA”);

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, P. iva _____, (di seguito: “Società” e/o “Appaltatore”);

ambidue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”

Premesso

- che, con Determina a contrarre del __/__/____, il Direttore del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, per l’affidamento diretto del *servizio di supporto, manutenzione e implementazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni*, della durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- che, con Determina del _____, il Direttore del Fondo ha approvato le risultanze della procedura succitata aggiudicando definitivamente il servizio alla società/professionista _____ risultata/o prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del _____ % sull’importo complessivo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A. (e della cassa di previdenza se dovuta) e offrendo pertanto un importo complessivo pari a € _____/___ al netto dell’I.V.A. (e della cassa di previdenza se dovuta);
- che, con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società/professionista ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nell’Avviso di indagine di mercato, nel Capitolato descrittivo/prestazionale e relativi allegati, nonché nella propria offerta economica;
- che il Fondo ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dalle stesse non risultano a carico dell’Affidatario circostanze ostative alla sottoscrizione del presente contratto;



- che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato Descrittivo/Prestazionale ed i suoi allegati nonché l'offerta economica dell'Affidatario;
- che la società/professionista ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data _____;
- che la società/professionista ha prestato una polizza assicurativa _____, mediante polizza assicurativa n. _____ stipulata con la _____ in data _____ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio

Tanto premesso,

le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - VALORE DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

1.1. La premessa e i documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 Il presente contratto ha per oggetto il supporto a FBA al fine di mantenere e alimentare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le specifiche attività oggetto del Contratto e le relative modalità di esecuzione sono meglio descritte dal Capitolato Descrittivo Prestazionale che forma parte integrante del presente Contratto.

2.2. Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, del presente contratto, del Capitolato descrittivo prestazionale e relativi allegati, dell'offerta dell'Affidatario.

Art. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

3.1. Il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista, è pari a € _____ (euro _____/____) oltre iva e cassa previdenziale, se dovuta.



- 3.2. Il pagamento del corrispettivo avverrà a Stati di Avanzamento come meglio indicato nel successivo art. 7.
- 3.3. Il presente contratto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (zero).
- 3.4. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal Capitolato e dalla sua offerta economica.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO

- 4.1. L'appalto ha una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio.
- 4.2. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.
- 4.3. Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 11. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 5.1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente.
- 5.2. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.
- 5.3. L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.
- 5.4. È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.
- 5.5. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del



contratto, oltreché di quelle contenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

- 5.6.** Il Fondo potrà sempre richiedere la sostituzione della/e risorsa/e utilizzata/e dall'operatore economico per l'esecuzione del servizio qualora si riscontrasse l'inadeguatezza della/e risorsa/e proposta/e. La sostituzione richiesta dal Fondo o proposta dall'O.E. dovrà essere in linea con le competenze richieste nel capitolato. In tal caso, l'operatore economico si obbliga ad effettuare la sostituzione entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Sia in caso di sostituzioni chieste dal Fondo, sia in caso di sostituzioni proposte dal fornitore e/o per causa di forza maggiore, il personale uscente dovrà assicurare il passaggio di consegne a quello entrante, attraverso un periodo di affiancamento da concordare tra le parti, senza oneri per il Fondo.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 6.1.** L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.
- 6.2.** È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.
- 6.3.** Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o UniEmens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.



Art. 7 - PAGAMENTO E FATTURAZIONE

- 7.1.** Le prestazioni verranno pagate a Stati di Avanzamento:

- il 72% dell'importo complessivo, per le attività descritte nel PUNTO A del Capitolato, sarà suddiviso in 12 tranches trimestrali su 36 mesi. La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale ed il pagamento sarà effettuato sulla base di rapporti delle attività svolte, sottoscritti dall'O.E. e da FBA;
- il 20 % dell'importo complessivo, per le attività descritte nel PUNTO B del Capitolato, a seguito dell'ottenimento da parte di FBA della Certificazione ISO 27001:2017.
- l'8 % dell'importo complessivo, per le attività descritte nel PUNTO C del Capitolato, a seguito dell'ottenimento da parte di FBA del mantenimento della Certificazione ISO 27001:2017.

7.2. Al presente contratto si applicherà l'art. 106, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, in conformità all'art. 29 del D.L. n. 4 del 2022, a partire dalla seconda annualità contrattuale. Pertanto, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo FOI verificatesi nell'anno precedente disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 2,5 % per cento rispetto al prezzo originario e nella misura del 75 % della quota di variazione eccedente il 2,5 %.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

7.3. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

7.4. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

7.5. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell'Affidatario.

7.6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.



Art. 8 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

- 8.1.** In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.
- 8.2.** Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.
- 8.3.** Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancata sostituzione della/e risorsa/e entro i termini previsti.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti dal Capitolato descrittivo prestazionale.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di utilizzo del personale privo dei requisiti.

- 8.4.** Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.
- 8.5.** L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Descrittivo/Prestazionale e l'art. 11 del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.
- 8.6.** Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.
- 8.7.** Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

- 9.1.** Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.



Art. 10 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

- 10.1.** Non avendo dichiarato in fase di presentazione dell'offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente contratto **OPPURE** avendo dichiarato in fase di presentazione dell'offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, lo stesso potrà essere autorizzato con le modalità e i tempi indicati nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
- 10.2.** Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 11 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 11.1.** Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.
- 11.2.** FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:
- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
 - subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
 - perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
 - ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
 - accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
 - mancato rispetto dei termini di esecuzione del servizio con ritardo superiore a 10 giorni;
 - violazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 del presente contratto;
 - in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 del D. lgs. 50/2016.
- 11.3.** La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.
- 11.4.** In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, ove prestata, a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.
- 11.5.** L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.



Art. 12 - TERMINI E LORO COMPUTO

- 12.1.** I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
- 12.2.** I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

- 13.1.** Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- per FBA: _____@_____;
- per l'Appaltatore: _____@_____.

- 13.2.** Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società/professionista, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo:
_____.

- 13.3.** Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

- 13.4.** La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 14.1.** Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.
- 14.2.** L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.



- 14.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.
- 14.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

- 15.1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

ART. 16 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

- 16.1. La Società/professionista è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società/professionista con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- 16.2. La Società/professionista si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e che costituiscono parte integrante del contratto. La Società/professionista è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società/professionista manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.
- 16.3. Qualora la Società/professionista, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del

 9

D. Lgs. n. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

- 16.4.** La Società/professionista si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza *ex art. 6* del D. Lgs. n. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.
- 16.5.** La Società/professionista si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 17 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

- 17.1.** L'Appaltatore è nominato, *ex art. 28* Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in atto di nomina allegato al presente contratto.

ART. 18 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

- 18.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 18.2.** Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. n. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
- 18.3.** Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.



18.4. Il presente Contratto è costituito da n. 18 articoli ed è composto da n. __ pagine.

Data, timbro e firma (per esteso)

Data, timbro e firma (per esteso)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 8 -Inadempienze e penalità; art. 9 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore; art. 11 - Recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 16 - Osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (D. lgs. n. 231/01); art. 17 - Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR); art. 18 - Norme finali e foro competente di Roma per le controversie.

Data, timbro e firma (per esteso)

Data, timbro e firma (per esteso)

